



Regione Campania

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
Codice 50-11-00 - PEC: dg.501100@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0412057 06/08/2021 14,31
Mitt.: 0011 DG per l'Istruzione la formazi...

Dest.: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Classifica: 54.11. Fascicolo: 17 del 2021



Alla Direzione Generale per il Personale Scolastico
Ufficio V – Personale ATA

Dott. Filippo Serra

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

PEO: dgper.segreteria@istruzione.it

e p.c. A: Capo Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione

Dott. Stefano Versari

PEC: dpit@postacert.istruzione.it

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
e della Formazione - Divisione V

Dott.ssa Agnese De Luca

PEC: Dgammortizzatorisociali.div5@pec.lavoro.gov.it

Presidente di INAPP

Prof. Sebastiano Fadda

PEC: presidenzainapp@pec.it

TECNOSTRUTTURA delle Regioni

PEO: coordinamento@tecnostuttura.it

Assessore alla Formazione Professionale
della Regione Campania Campania

Dott.ssa Armida Filippelli

PEC: assessore.filippelli@pec.regione.campania.it

Agenzie Formative

Accreditate da Regione Campania

Loro Indirizzi PEC

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito alla Nota Prot. AOODGPER-U.0010301.31-03-2021 “Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022” - Valutazione dei Titoli afferenti al Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni Professionali di cui al Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ed al Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 (del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).



Regione Campania

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
Codice 50-11-00 - PEC: dg.501100@pec.regione.campania.it

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, diramata da codesta Direzione Generale per il Personale Scolastico, ai fini della pubblicazione sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali - entro e non oltre la data del **22 aprile 2021** - dei singoli bandi di *"Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022"*, questa Amministrazione regionale ha constatato, da una verifica a campione di alcuni bandi pubblicati da parte degli Uffici Scolastici Regionali della Campania, del Piemonte e dell'Emilia Romagna, che risultano riportati i seguenti riferimenti normativi:

- **Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente**

Gli attestati di qualifica regionali di cui all'art.14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

- **Allegato - Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - A) TITOLI DI CULTURA**

Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3): PUNTI 1,50.

SI RICHIEDONO, pertanto, chiarimenti in merito al contenuto dei bandi di indizione pubblicati dalle singole Direzioni Scolastiche Regionali, in particolare rispetto all'applicazione dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 (emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), il quale dispone che:

"3. Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo:

a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;

b) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF)."

Si rappresenta, inoltre, che nel Decreto del Ministro dell'Istruzione 3 marzo 2021, n. 50, risulta puntualmente precisato che ai fini della valutazione quali titoli culturali degli attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, i titoli rilasciati *"ai sensi"* del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13" (Allegato A, lettera "E") o che siano "afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs. 13/2013" (Allegato A/1, Punto 3), concorrono ai fini dell'attribuzione di punteggio alla pari dei titoli rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, come risulta dai riferimenti normativi di seguito indicati:

- **Allegato A recante la "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO**



Regione Campania

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
Codice 50-11-00 - PEC: dg.501100@pec.regione.campania.it

DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A. - lettera "E" - Avvertenze - è riportata la seguente dicitura: *"Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, o ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media."*;

- **Allegato A/1 – Punto 3** - al Decreto del Ministro dell'Istruzione 3 marzo 2021, n. 50, recante la **"Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo"** è riportata la seguente dicitura: *"Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, affendenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato)."*

~~Nonostante la chiarezza del sopra indicato dettato normativo, giova però precisare che diversi Istituti Scolastici - in qualità di soggetti capofila ai fini della valutazione delle domande di inserimento nelle~~
Graduatorie di 3^a Fascia - procedono al **"non riconoscimento"** del titolo afferente singole Qualificazioni conseguite in Regione Campania, motivando la mancata attribuzione del punteggio con argomentazioni del tipo:

- *"Oggetto: Risposta reclamo valutazione dei titoli graduatoria 3^a fascia personale ATA - A seguito Suo reclamo in data 21/07/2021, ricevuto il piano studi dell'attestato "Analista Programmatore", si comunica che l'attestato non può essere valutato in quanto non afferente ai requisiti richiesti nel bando per inserimento/aggiornamento Graduatorie di Circolo e di Istituto 3^a fascia Personale Ata. Si riporta di seguito la precisa dicitura dei titoli valutabili: "Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 L.845/78, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del DM del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, affendenti al Repertorio Nazionale dei Titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs. 13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici."*

(Firmato: Il Dirigente Scolastico);

- *OGGETTO: Graduatorie istituto personale ATA triennio 21/ 24 – risposta a reclamo. In riferimento alla sua mail del 15 luglio u.s., si comunica quanto segue: Per il profilo assistente amministrativo non è stato riconosciuto l'attestato di qualifica professionale, in quanto rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 13/2013 e non ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.Lgs., come indicato al punto 3 dell'allegato A/1 del DM 50/2021.*

(Firmato: Il Dirigente Scolastico)".

Si comunica, inoltre, che risulta ricorrente – come da esempio sopra rappresentato - la pretesa da parte di singoli Istituti Scolastici che sui Certificati di Qualificazione Professionale debba essere riportato il riferimento all'art. 8 in luogo dell'art. 6 del D. Lgs. n. 13/2013, generando disorientamento nei confronti dei cittadini che si vedono non riconosciuto il punteggio richiesto per il titolo di cultura riferibile al possesso di **"Qualifica Professionale"**, i quali vedono vanificare il loro investimento in termini finanziari e di studio,



Regione Campania

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Codice 50-11-00 - PEC: dg.501100@pec.regione.campania.it

riversando su questa Amministrazione regionale le loro rimozioni nonché l'incomprensibilità delle motivazioni addotte ai fini del non riconoscimento del titolo riportato in domanda.

A tal fine si precisa che il riferimento riportato sui Certificati di Qualificazione Professionale rilasciati da Regione Campania richiama, opportunamente, l'art. 6 del D. Lgs. 13/2013, in quanto tale articolo riporta gli standard minimi di attestazione che devono essere riportati sul titolo (inteso sia come Qualificazione completa che come Certificazione di quota parte delle Unità di Competenza che compongono una Qualificazione) in quanto afferente al Repertorio Nazionale di cui all'art. 8 del medesimo Decreto Legislativo n. 13/2013 e che il richiamo fatto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 30 giugno 2015, è da intendersi che i titoli debbano afferire al Repertorio Nazionale (nel senso di: far parte / essere ricompresi), pertanto, la pretesa che sui titoli debba essere riportata la dicitura *"rilasciato ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013"* è del tutto arbitraria in quanto non sostenuta né dal contenuto letterale dell'art. 3, comma 1, del D.M. 30 giugno 2015, né dal riferimento riportato nel D.M. 3 marzo 2021 del Ministro dell'Istruzione.

SI CHIEDE

a codesta Direzione Generale di chiarire, qualora lo ritenga opportuno, che i titoli afferenti al Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo *"... hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti"* (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), ad integrazione di quanto, eventualmente, disposto a mezzo dei singoli avvisi pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali, ciò anche al fine di prevenire l'ingenerarsi di atteggiamenti discordanti tra singoli Uffici Scolastici Regionali, nonché il rischio di contenziosi da parte dei cittadini che hanno fatto domanda di inserimento nelle Graduatorie (sia di III Fascia che di I Fascia) chiedendo l'attribuzione di punteggio sulla base del possesso di Qualifica Professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 13/2013 (trattandosi, allo stato attuale, dell'unica modalità di rilascio delle Qualificazioni nella quasi totalità delle Regioni e Province Autonome). Pertanto, è *"re ipsa"* sotteso un rinvio *"dinamico"* alla suddetta normativa operante e dunque l'unica legittimante l'efficacia del dettato normativo che si traduce nel riconoscimento della *"qualificazione"* valida ex lege. Ciò, in quanto, l'agire amministrativo, in tale ottica, sta nella sua capacità di adeguarsi all'evoluzione normativa, permettendo una disciplina elastica e costantemente raccordata con il contesto normativo di riferimento che non *"abroga"*, ma recepisce il dettato ampliandone la competenza e la sua efficacia a prescindere dalla enunciazione *"scritta"* del richiamo alla norma (rinvio dinamico). Dunque l'esigenza di questa Amministrazione è garantire una normativa il più possibile aggiornata e raccordata con le fonti di riferimento, improntata a criteri di certezza e di più pronta reperibilità della normativa vigente che raccordi simili esigenze dettate dall'essere *"unica norma rilasciante la qualificazione a livello nazionale"* in accordo ad un corretto bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela, fra cui, naturalmente, lo stesso interesse ad una normativa coerente e costantemente aggiornata.

Si rappresenta, inoltre, che il mancato chiarimento in merito a quanto sopra rappresentato, potrebbe determinare disparità di trattamenti, del tipo di seguito indicati:

1. a parità di titolo conseguito ai sensi del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 16 - tra coloro che hanno presentato domanda a valere sull'avviso di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 3 marzo



Regione Campania
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
Codice 50-11-00 - PEC: dg.501100@pec.regione.campania.it

2021 n. 50 (ai fini dell'inclusione nelle Graduatorie di 3^a Fascia) e coloro che hanno presentato domanda a valere sugli avvisi adottati dai singoli Uffici Scolastici Regionali a seguito della nota prot. AOODGPER-U.0010301.31-03-2021 recante *"Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022"*, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia per l'a.s. 2021-22;

2. tra coloro che hanno fatto istanza di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia per l'a.s. 2021-22 chiedendo la valutazione del titolo rappresentato da *"Qualificazione afferente al Repertorio Nazionale istituito ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 16"* ed altri partecipanti al medesimo avviso che hanno chiesto la valutazione del titolo rappresentato da *"Qualificazione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845"*;
3. tra singole Regioni e/o Province Autonome, sulla base della tipologia di titolo rilasciato dalla singola Amministrazione (ossia ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/1978 oppure afferente al Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo).

Si resta a disposizione per qualsiasi richiesta di integrazione e/o chiarimento, di fornitura di documentazione a supporto delle ragioni sopra esposte.

Si allegano:

- Allegato informativo di dettaglio (recante *escursus* normativo);
- Format di Certificato di Qualificazione Professionale adottato dalla Regione Campania a mezzo della Deliberazione di G.R. n. 415 del 10/09/2019 (BURC n. 55 del 23/09/2019), successivamente modificato a mezzo del Decreto Dirigenziale n. 762 del 31/07/2021 (BURC n. 161 del 10/08/2020).

Il Funzionario Titolare di P.O.

Gerardo De Paola

Il Direttore Generale

Maria Antonietta D'Urso

